

Aiuti alle imprese. I chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nel corso dell'ultima diretta «Map»

La delibera condiziona l'Ace

Per l'agevolazione rileva l'anno di accantonamento dell'utile a riserva

**Diego Avolio
Benedetto Santacroce**

L'utile realizzato nell'esercizio 2011, accantonato a riserva per effetto di una delibera del 2012, rileva ai fini Ace solo a partire da Unico 2013. È uno dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate in occasione della diretta Map su «Unico 2012» (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° giugno scorso), che hanno dunque interessato anche la nuova normativa in materia di Ace oltre che, più in generale, i criteri di imputazione a periodo dei componenti positivi di reddito, nel caso di rettifica da parte degli uffici.

Utili a riserva

In base all'articolo 5, comma 2 del Dm 14 marzo 2012, rilevano come elementi positivi della variazione di capitale proprio agevolabile ai fini dell'Ace gli accantonamenti a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. Quanto al

momento giuridicamente rilevante per la variazione in aumento, lo stesso Dm prevede che gli incrementi del patrimonio derivanti dall'accantonamento di utili rilevano «a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si sono formate». Sul punto, si è posto il dubbio se gli utili accantonati a riserva dovessero comunque rilevare dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, l'utile a riserva; ovvero, se si potesse interpretare la normativa, di carattere "agevolativo", nel senso di considerare l'utile realizzato nel 2011 come rilevante, per competenza, già a partire dal modello Unico 2012, purché l'assemblea dei soci, riunita per l'approvazione del bilancio, abbia accantonato tale utile a riserva disponibile. La risposta dell'agenzia delle Entrate ha privilegiato l'interpretazione per così dire letteraria

del Dm 14 marzo 2012 e ha concluso nel senso di ritenere l'utile realizzato nell'esercizio 2011, accantonato a riserva per effetto di una delibera tenutasi nel corso del 2012, come rilevante ai fini dell'Ace solo a partire dall'esercizio 2012, vale dire in Unico 2013.

Società in perdita

Per il calcolo dell'Ace rilevano le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2010, «senza tenere conto dell'utile del medesimo esercizio». Al riguardo, si è posto il dubbio di come trattare le società in perdita visto che sia l'articolo 1, comma 5 del Dl 201/2011, sia l'articolo 4 del Dm 14 marzo 2012 fanno riferimento all'utile d'esercizio e non anche all'eventuale perdita o, più in generale, al risultato d'esercizio. Sul punto,

l'agenzia delle Entrate ha osservato che la precisazione circa l'irrilevanza dell'utile dell'esercizio sarebbe coerente con lo spirito della norma, in quanto questo utile costituirebbe un incremento rilevante dell'esercizio successivo, vale a dire del 2011 se accantonato a riserva. Sul punto, si osserva inoltre che l'articolo 11 del Dm 14 marzo 2012 ha previsto che in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, a esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie. Dal momento che la cennata ultima norma fa riferimento al patrimonio netto "contabile", l'agenzia delle Entrate ha espresso l'avviso che la perdita d'esercizio, compresa quella del 2010, contribuirebbe comunque a determinare il patrimonio netto contabile costituente il "limite" per

la fruizione del beneficio.

Rettifica componenti positivi

La diretta Map su Unico 2012 è stata, inoltre, occasione per le Entrate per ritornare sul tema dell'errata imputazione a periodo dei componenti di reddito, questione già trattata con la circolare 23/E del 4 maggio 2010. In proposito, l'agenzia delle Entrate ha precisato che i chiarimenti ivi contenuti - cioè la possibilità concessa al contribuente di recuperare la deduzione, in caso di rettifica dei costi - devono essere estesi anche alle ipotesi di non corretta imputazione temporale di componenti positivi, ripresi a tassazione dagli uffici in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui gli stessi hanno già concorso alla formazione del reddito. Anche in questa ipotesi, infatti, si produrrebbe un fenomeno di doppia imposizione, a svantaggio del contribuente, da evitare e quindi correggere.

Quali spese legali sono risarcibili



LA TUA POLIZZA PER L'AUTO GIOVEDÌ LO SPORTELLINO DEL SOLE

I costi della copertura Rc, i preventivi online, le procedure in caso di incidente, la scatola nera, il risarcimento, i neopatentati

